

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2026, n. 15

“Agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore. Modifica all’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all’articolo 48 della l.r. 7/2002

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), è inserito il seguente:

“1 ter. Al fine di garantire la continuità del previgente trattamento fiscale, l’esenzione di cui al precedente comma 1 bis è altresì riconosciuta, alle medesime condizioni e limitatamente alle attività non commerciali, agli enti già precedentemente iscritti all’anagrafe delle ONLUS che, entro il 31 marzo 2026, abbiano presentato domanda di iscrizione nel RUNTS nella sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), del d.lgs. 117/2017, purché operino in una o più delle attività di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.”.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 luglio 2026

ANTONIO DECARO